Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 gennaio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. 1248.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borse di studio G. B. Danesi », con sede in Savona . . . . Pag. 482

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1966.

Nomina di un commissario straordinario presso la S.p.a. Carbonari, con sede a Todi (Perugia) . . . Pag. 482

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1966.

Regolamento comunale di Sarnico (Bergamo) per la disciplina della navigazione interna nello specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato, non compreso in zone portuali . . . . Pag. 483

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

Approvazione del piano tecnico preliminare e del piano di sviluppo della rete telefonica della Sardegna . . Pag. 484

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

Approvazione del piano tecnico preliminare presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e in dettaglio approvazione della ripartizione in reti telefoniche urbane dei settori del distretto di Brindisi . . . Pag. 487

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.

Approvazione del piano tecnico della rete telefonica urbana di Bologna, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a. . . . . Pag. 488

ORDINANZA MINISTERIALE 18 gennaio 1967.

Divieto di importazione dalla Gran Bretagna dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni refrigerate e congelate ai fini della profilassi dell'afta epizootica . Pag. 488

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 gennaio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Contarina . . . . Pag. 488

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 gennaio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Donada . . . . Pag. 489

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 gennaio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Orbetello . . . . Pag. 489

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Trasferimento di notai . . . . Pag. 490

Esito di ricorsi . . . . Pag. 490

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa « Pro Casciana », con sede in Casciana Terme (Pisa) . . . . . . Pag. 490

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 13 giugno 1966 al 19 giugno 1966 . . . . . . Pag. 490

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 494

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494
Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 494
Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494
Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494
Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494
Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 494
Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 494
Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 494
Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 495
Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 495
Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 495
Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 495

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 495
Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico. Pag. 496
Esito di ricorso . . . . Pag. 496

Ministero dell'industria e del commercio:
Deformazione dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 65-AR ». Pag. 496
Deformazione dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 101-GE ». Pag. 496
Deformazione dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 426-VI ». Pag. 496

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », di Roma, ad acquistare un immobile sito in Urbino. Pag. 496
Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », di Roma, ad accettare la donazione di un immobile sito in Termini Imerese (Palermo) . . Pag. 496

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sostituzione del commissario ministeriale presso il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Agro Morenico », con sede in Mercenasco (Torino) . . . Pag. 496

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 496

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno: Esito di ricorso. Pag. 496

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Autorizzazione all'incorporazione della Banca molisana di credito, S.p.A., con sede in Campobasso, da parte della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli dell'incorporanda in Campobasso, Agnone e Sant'Elia a Pianisi . . . . Pag. 497

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 497

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:
Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione di S. Gimignano . . Pag. 497
Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano . . . . Pag. 498

Ministero della pubblica istruzione:
Bando di concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione delle opere d'arte del nuovo edificio sede degli Istituti di fisiologia generale e zoologia dell'Università di Camerino . . . . Pag. 499
Concorsi per esami e per titoli a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane e ad un posto di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola archeologica italiana di Atene . . . . Pag. 500

Ufficio medico provinciale di Nuoro: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro . . Pag. 500

Ufficio medico provinciale di Pavia: Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Gambolò . . . . Pag. 501

Ufficio veterinario provinciale di Ravenna: Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Ravenna . . . . Pag. 501

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 30 dicembre 1966, n. **33.**
Modifica del D.L.P.Reg. 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la legge 18 luglio 1952, n. 40 « Istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana » . . . . Pag. 502

LEGGE 30 dicembre 1966, n. **34.**
Provvidenze per la vendemmia 1966 . . . . Pag. 503

LEGGE 31 dicembre 1966, n. **35.**
Provvedimenti straordinari per i lavoratori di Agrigento. Pag. 504

LEGGE 7 gennaio 1967, n. **1.**
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1966 (secondo provvedimento) . . . . Pag. 504

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. **1248.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Borse di studio G. B. Danesi », con sede in Savona.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Borse di studio G. B. Danesi », con sede in Savona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1966.

Nomina di un commissario straordinario presso la S.p.a. Carbonari, con sede a Todi (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, numero 123;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, **n. 691;**

Visto lo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 11 giugno 1962 e modificato con decreto ministeriale 3 settembre 1966;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto mobiliare italiano;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Francesco Saverio Sassi è nominato commissario straordinario presso la S.p.a. Carbonari, con sede a Todi (Perugia), con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nulla eccettuato, per la riorganizzazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(858)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1966.

Regolamento comunale di Sarnico (Bergamo) per la disciplina della navigazione interna nello specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato, non compreso in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato del comune di Sarnico (Bergamo) adottato con la deliberazione consiliare n. 2 del 12 gennaio 1966;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato del comune di Sarnico (Bergamo) adottato con la deliberazione consiliare n. 2 del 12 gennaio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1966

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI SARNICO
(Provincia di Bergamo)

Regolamento comunale per la disciplina della navigazione a motore sulle acque del lago d'Iseo antistanti il comune di Sarnico (Bergamo), non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese nelle zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera del lago d'Iseo delimitata a nord-est dal limite esterno est dello stabilimento Manifattura Sebina ed a sud sul fiume Oglio dal limite sud della villa Bassi; in tutto lo specchio d'acqua compreso nella circoscrizione comunale la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati dal successivo articolo 4, non potrà superare il limite di km. 10 all'ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanze per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto, del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso, quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente. Per le navi in servizio pubblico di linea, la velocità sarà determinata dagli orari approvati di volta in volta dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico sia per conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento. Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari ed i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività), è consentita la partenza dello sciatore dalla riva semprechè essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pontili pubblici di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza balneare di bagnanti e destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopra detti, l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo ed utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Roma, addì 30 novembre 1966

Visto: *Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto: *Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(662)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

Approvazione del piano tecnico preliminare e del piano di sviluppo della rete telefonica della Sardegna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare ed il piano di sviluppo della rete telefonica della Sardegna, presentati dalla Società concessionaria;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 276ª adunanza tenuta il 7 luglio 1966;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti nuovi settori telefonici:
S. Nicolò Gerrei (Distretto di Cagliari);
Ghilarza (Distretto di Macomer);
Milis (Distretto di Oristano);
Costa Smeralda (Distretto di Olbia).

Art. 2.

In conseguenza il nuovo elenco dei settori del compartimento di Cagliari risulta dall'allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 3.

Viene modificato l'indicativo distrettuale a tre cifre, 791, del distretto di Sassari, nell'indicativo, a due cifre, 79.

Art. 4.

In conseguenza i seguenti centri di distretto assumono un nuovo indicativo come appresso indicato:
Olbia, nuovo indicativo 789 (prec. ind. 792),
Macomer, nuovo indicativo 785 (prec. ind. 795),
il numero di chiamata dell'operatrice del compartimento di Cagliari 790 viene variato in 780.

Art. 5.

Viene approvata la ripartizione in reti urbane dei settori degli otto distretti della Sardegna, ripartizione indicata nell'allegato n. 2 al presente decreto.

Art. 6.

Viene approvato il piano di sviluppo della rete telefonica della Sardegna ed in particolare è approvato:
la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extra urbane dislocate nel territorio sardo;
la posa e l'ampliamento delle reti urbane;
la posa e l'ampliamento della rete extraurbana;
i lavori edili relativi.

Art. 7.

L'adozione delle tariffe, derivanti dalle modifiche del piano regolatore telefonico nazionale di cui al presente decreto, viene stabilita d'intesa tra la Amministrazione e la Concessionaria SIP in relazione e alle modalità ed ai tempi di realizzazione delle necessarie variazioni tecniche e conseguenti automatizzazioni.

Art. 8.

Le spese per le modifiche da apportare agli impianti dell'Amministrazione in conseguenza del cambio degli indicativi ricadono a totale carico della Concessionaria SIP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO N. 1

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI
(8 distretti - 42 settori)

DISTRETTI	SETTORI
Cagliari	Cagliari Decimomannu Guspini Muravera Pula Sanluri S. Nicolò Gerrei Senorbi
Iglesias	Iglesias Carbonia Domusnovas Narcao S. Antioco
Lanusei	Lanusei Isili Seui Tortolì
Macomer	Macomer Ghilarza Bosa
Nuoro	Nuoro Dorgali Gavoi Orani Siniscola Sorgono
Olbia	Olbia Costa Smeralda Palau
Oristano	Oristano Ales Fordongianus Milis Terralba
Sassari	Sassari Alghero Bono Martis Ozieri Porto Torres Tempio Pausania Thiesi

ALLEGATO N. 2

DISTRETTO DI CAGLIARI
(N. 8 settori)

Settore di Cagliari: 6 reti urbane e cioè:

R.U. di Cagliari, comprendente i comuni di Cagliari, Sestu, Quartu S. Elena e Selargius;
R.U. di Villasimius, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Burcei, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Sinnai, comprendente i comuni di Sinnai, Settimo S. Pietro e Maracalagonis;
R.U. di Dolianova, comprendente i comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis;
R.U. di Capoterra, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Decimomannu: 9 reti urbane e cioè:

R.U. di Decimomannu, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Decimoputzu, comprendente i comuni di Decimoputzu e Villaspeciosa;
R.U. di Serramanna, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Villasor, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Assemini, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Uta comprendente il Comune omonimo;
R.U. di S. Sperate, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Monastir, comprendente i comuni di Monastir e Ussana;
R.U. di Nuraminis, comprendente i comuni di Nuraminis, Samatzai e Serrenti.

Settore di Guspini: 3 reti urbane e cioè:

R.U. di Guspini, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Arbus, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Gonnosfanadiga, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Muravera: 1 rete urbana e cioè:

R.U. di Muravera, comprendente i comuni di Muravera e S. Vito Villaputzu.

Settore di Pula: 4 reti urbane e cioè:

R.U. di Pula comprendente i comuni di Pula e Villa S. Pietro;
R.U. di Domus de Maria, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Teulada, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Sarroch, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Sanluri: 10 reti urbane e cioè:

R.U. di Sanluri, comprendente i comuni di Sanluri, Furtei, Segariu;
R.U. di Samassi, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Lunamatrona, comprendente i comuni di Lunamatrona, Pauli Arborei e Siddi;
R.U. di Villamar, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di S. Gavino Monreale, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Pabillonis, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Sardara, comprendente i comuni di Sardara, Villanovaforru e Collinas;
R.U. di Barumini, comprendente i comuni di Barumini, Genuri, Tuili, Setzu, Lasplassas e Gesturi;
R.U. di Villanovafranca, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Villacidro, comprendente il Comune omonimo.

Settore di S. Nicolò Gerrei: 5 reti urbane e cioè:

R.U. di S. Nicolò Gerrei: comprendente i comuni di S. Nicolò Gerrei e Silius;
R.U. di Villasalto, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Escalaplano, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Ballao, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Armungia, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Senorbì: 7 reti urbane e cioè:

R.U. di Senorbì: comprendente i comuni di Senorbì, Ortacesus, Selegas e Suelli;
R.U. di Barrali, comprendente i comuni di Barrali, Pimentel e Donori;
R.U. di Guasila, comprendente i comuni di Guasila e Guamaggiore;
R.U. di S. Andrea Frius, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di S. Basilio, comprendente i comuni di S. Basilio e Goni;
R.U. di Siurgus Donigala, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Mandas, comprendente i comuni di Mandas e Gesico.

DISTRETTO DI IGLESIAS
(N. 5 settori)

Settore di Iglesias: 3 reti urbane e cioè:

R.U. di Iglesias, comprendente i comuni di Iglesias e Gonnesa;
R.U. di Portoscuso, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Fluminimaggiore, comprendente i comuni di Fluminimaggiore e Buggerru.

Settore di Carbonia: 2 reti urbane e cioè:

R.U. di Carbonia, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di S. Giovanni Suergiu, comprendente i comuni di S. Giovanni Suergiu e Tratalias.

Settore di Domusnovas: 3 reti urbane e cioè:

R.U. di Domusnovas, comprendente i comuni di Domusnovas e Musei;
R.U. di Villamassargia, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Siliqua, comprendente i comuni di Siliqua e Vallermosa.

Settore di Narcao: 3 reti urbane e cioè:

R.U. di Narcao, comprendente i comuni di Narcao, Nuxis e Perdaxius;
R.U. di Santadi, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Giba, comprendente il Comune omonimo.

Settore di S. Antioco: 3 reti urbane e cioè:

R.U. di S. Antioco, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Calasetta, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Carloforte, comprendente il Comune omonimo.

DISTRETTO DI LANUSEI
(N. 4 settori)

Settore di Lanusei: 8 reti urbane e cioè:

R.U. di Lanusei, comprendente i comuni di Lanusei, Loceri, Elini e Ilbono;
R.U. di Arzana, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Barisardo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Gairo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Villagrande Strisaili, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Jerzu, comprendente i comuni di Jerzu, Ulassai, Osini;
R.U. di Tertenia, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Perdasdefogu, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Isili: 6 reti urbane e cioè:

R.U. di Isili, comprendente i comuni di Isili e Nurallao;
R.U. di Escolca, comprendente i comuni di Escolca, Gergei e Serri;
R.U. di Nuragus, comprendente i comuni di Nuragus e Genoni;
R.U. di Villanova Tulo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Laconi, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Nurri, comprendente i comuni di Nurri e Orroli.

Settore di Seui: 5 reti urbane e cioè:

R.U. di Seui, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Sadali, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Esterzili, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Ussassai, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Seulo, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Tortolì: 4 reti urbane e cioè:

R.U. di Tortolì, comprendente il comuni di Tortolì e Girasole;
R.U. di Lotzorai, comprendente il comune omonimo;
R.U. di Baunei, comprendente i comuni di Baunei e Triei;
R.U. di Urzulei, comprendente i comuni di Urzulei e Talana.

DISTRETTO DI MACOMER
(N. 3 settori)

Settore di Macomer: 6 reti urbane e cioè:

R.U. di Macomer, comprendente i comuni di Macomer, Birori e Bortigali;
R.U. di Borore, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Sindia, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Silanus, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Dualchi, comprendente i comuni di Dualchi e Noragugume;
R.U. di Bolotana, comprendente i comuni di Bolotana e Lei.

Settore di Bosa: 5 reti urbane e cioè:

R.U. di Bosa, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Montresta, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Tresnuraghes, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Suni, comprendente i comuni di Suni, Modolo, Sagama, Tinnura, Flussio, Mogomadas;
R.U. di Cuglieri, comprendente i comuni di Cuglieri, Scano, Montiferro, Sennariolo.

Settore di Ghilarza: 4 reti urbane e cioè:

R.U. di Ghilarza, comprendente i comuni di Ghilarza, Abbasanta, Boroneddu, Tadasumi e Norbello;
R.U. di Aidomaggiore, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Sedilo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Pauli Latino, comprendente il Comune omonimo.

DISTRETTO DI NUORO
(N. 6 settori)

Settore di Nuoro: 5 reti urbane e cioè:

R.U. di Nuoro, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Orune, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Orgosolo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Oliena, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Bitti, comprendente i comuni di Bitti, Onani e Lula.

Settore di Dorgali: 3 reti urbane e cioè:

R.U. di Dorgali, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Orosei, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Irgoli, comprendente i comuni di Irgoli, Onifai, Loculi e Galtelli.

Settore di Gavoi: 6 reti urbane e cioè:

R.U. di Gavoi, comprendente i comuni di Gavoi e Ollolai;
R.U. di Mamoiada, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Ovodda, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Fonni, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Tiana, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Orani: 3 reti urbane e cioè:

R.U. di Orani, comprendente i comuni di Orani, Oniferi, Sarule;
R.U. di Ottana, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Orotelli, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Siniscola: 5 reti urbane e cioè:

R.U. di Siniscola, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Torpè, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di S. Teodoro, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Posada, comprendente i comuni di Posada e Budoni;
R.U. di Lodè, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Sorgono: 9 reti urbane e cioè:

R.U. di Sorgono, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Austiss, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Teti, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Ortueri, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Atzara, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Meana Sardo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Tonara, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Desulo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Aritzo, comprendente i comuni di Aritzo, Belvi, Gadoni.

DISTRETTO DI OLBIA
(N. 3 settori)

Settore di Olbia: 4 reti urbane e cioè:

R.U. di Olbia, comprendente il territorio del Comune omonimo, ad eccezione della zona d'influenza della frazione Golfo Aranci, facente parte della R.U. di Golfo Aranci, e delle frazioni S. Costanza e Berchideddu, facenti parte della R.U. di Loiri;
R.U. di Telti, comprendente i comuni di Telti e Monti;
R.U. di Loiri, comprendente le frazioni di Loiri, S. Giusta, Vaccileddi e Porto S. Paolo del comune di Tempio Pausania, le frazioni di Biasi, Padru, Cuzzola, Sa Pedra Bianca e Sa Serra del comune di Buddusò e le frazioni di Sa Costanza e Berchideddu del comune di Olbia.
R.U. di Golfo Aranci, comprendente parte del territorio del comune di Olbia, limitato alla zona d'influenza della frazione Golfo Aranci,

Settore di Palau: 3 reti urbane e cioè:

R.U. di Palau, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di S. Teresa di Gallura, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di La Maddalena, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Costa Smeralda: 2 reti urbane e cioè:

R.U. di Porto Cervo, comprendente parte del territorio del comune di Arzachena, limitato alle frazioni di Porto Cervo, Liscia di Vacca, Battistoni, Pulicino e Mirialvera;
R.U. di Arzachena, comprendente il territorio del Comune omonimo, ad eccezione della zona d'influenza delle frazioni di Porto Cervo, Liscia di Vacca, Battistoni, Pulicino e Mirialvera, facenti parte della R.U. di Porto Cervo.

DISTRETTO DI ORISTANO
(N. 5 settori)

Settore di Oristano: 5 reti urbane e cioè:

R.U. di Oristano, comprendente i comuni di Oristano, Palmas Arborea, S. Giusta, Cabras, Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu;
R.U. di Simaxis, comprendente i comuni di Simaxis e Ollastra-Simaxis;
R.U. di Villaurbana, comprendente i comuni di Villaurbana, Siamanna-Siapiccia, Mogarella e Ruinas;
R.U. di Riola Sardo, comprendente i comuni di Riola Sardo, Baratili S. Pietro, Zeddiani, Nurachi;
R.U. di Arborea, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Ales: 4 reti urbane e cioè:

R.U. di Ales, comprendente i comuni di Ales, Albagiara, Villaverde, Pau, Gonnosnò, Morgongiori, Usellus, Sini;
R.U. di Simala, comprendente i comuni di Simala, Gonnoscodina, Baressa e Gonnostramatza;
R.U. di Turri, comprendente i comuni di Turri, Baradili, Ussaramanna;
R.U. di Senis, comprendente i comuni di Senis, Assolo, S. Antonio Ruinas, Asuni e Nureci.

Settore di Fordongianus: 6 reti urbane e cioè:

R.U. di Fordongianus, comprendente i comuni di Fordongianus e Villanova Truschedu;
R.U. di Samugheo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Allai, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Neoneli, comprendente i comuni di Neoneli e Arduali;
R.U. di Busachi, comprendente i comuni di Busachi e Ula Tirso;
R.U. di Sorradile, comprendente i comuni di Sorradile, Bidoni e Nugheddu S. Vittoria.

Settore di Milis: 6 reti urbane e cioè:

R.U. di Milis, comprendente i comuni di Milis, Bauladu e Tramatza;
R.U. di S. Vero Milis, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Seneghe, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Narbolia, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Bonarcado, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Santulussurgiu, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Terralba: 4 reti urbane e cioè:

R.U. di Terralba, comprendente i comuni di Terralba e S. Nicolò d'Arcidano;
R.U. di Marrubiu, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Uras, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Mogoro, comprendente i comuni di Mogoro, Masullas e Siris.

DISTRETTO DI SASSARI
(N. 8 settori)

Settore di Sassari: 12 reti urbane e cioè:

R.U. di Sassari, comprendente il territorio del Comune omonimo, ad eccezione della zona d'influenza delle R.U. di Stintino e Palmadula;
R.U. di Cala d'Oliva. comprendente parte del territorio del comune di Porto Torres, limitato all'Isola Asinara;
R.U. di Ardara, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Uri, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Castelsardo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Ossi, comprendente i comuni di Ossi, Cargeghe, Muros;
R.U. di Usini, comprendente i comuni di Usini e Tissi;
R.U. di Ittiri, comprendente il Comune omonimo;

R.U. di Sorso, comprendente i comuni di Sorso e Sennori;
R.U. di Ploaghe, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Codrongianus, comprendente i comuni di Codrongianus e Florinas;
R.U. di Osilo, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Alghero: 5 reti urbane e cioè:

R.U. di Alghero, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Olmedo, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Villanova Monteleone, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Putifigari, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Monteleone Roccadoria, comprendente i comuni di Monteleone Roccadoria e Romana;

Settore di Bono: 5 reti urbane e cioè:

R.U. di Bono, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Burgos, comprendente i comuni di Burgos, Bottida e Esporlatu;
R.U. di Ilorai, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Bultei, comprendente i comuni di Bultei e Anela;
R.U. di Benetutti, comprendente i comuni di Benetutti e di Nule.

Settore di Martis: 4 reti urbane e cioè:

R.U. di Martis, comprendente i comuni di Martis, Laerru e Chiaramonti;
R.U. di Nulvi, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Perfugas, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Sedini, comprendente i comuni di Sedini, Bulzi e Valledoria.

Settore di Ozieri: 10 reti urbane e cioè:

R.U. di Ozieri, comprendente i comuni di Ozieri e Nughedu S. Nicolò;
R.U. di Mores, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Tula, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Ittireddu, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Pattada, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Osidda, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Buddusò, comprendente il territorio del Comune omonimo ad eccezione delle frazioni di Sa Serra, Sa Pedra Bianca, Cuzzola, Padru e Biasi, facenti parte della R.U. di Loiri;
R.U. di Ala dei Sardi, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Oschiri, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Berchidda, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Porto Torres: 3 reti urbane e cioè:

R.U. di Porto Torres, comprendente il territorio del Comune omonimo ad eccezione dell'isola Asinara che fa parte della R.U. di Cala d'Oliva;
R.U. di Stintino, comprendente la frazione ominima del Comune di Sassari;
R.U. di Palmadula, comprendente parte del territorio del Comune di Sassari, limitato alla zona d'influenza delle frazioni di Palmadula, Biancareddu, Canaglia, La Pidraia, Argentiera, Bacchileddu, Lu Casteddu e La Corte.

Settore di Tempio Pausania: 7 reti urbane e cioè:

R.U. di Tempio Pausania, comprendente il territorio del Comune omonimo ad eccezione delle frazioni di Loiri, S. Giusta, Vaccileddi e Porto S. Paolo facenti parte della R.U. di Loiri;
R.U. di Luogosanto, comprendenti i comuni di Luogosanto e S. Francesco d'Aglientu;
R.U. di Bortigiadas, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Aggius, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Trinità d'Agultu, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Calangianus, comprendente il Comune omonimo;
R.U. di Luras, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Thiesi: 5 reti urbane e cioè:

R.U. di Thiesi, comprendente i comuni di Thiesi, Borutta, Bessude, Cheremule;
R.U. di Pozzo Maggiore, comprendente i comuni di Pozzo Maggiore, Padria e Mara;
R.U. di Bonnanaro, comprendente i comuni di Bonnanaro e Torralba;
R.U. di Bonorva, comprendente i comuni di Bonorva, Semestene, Cossoine e Giave;
R.U. di Siligo, comprendente i comuni di Siligo e Banari.

(617)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

Approvazione del piano tecnico preliminare presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e in dettaglio approvazione della ripartizione in reti telefoniche urbane dei settori del distretto di Brindisi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Brindisi presentato dalla Società concessionaria;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 280ª adunanza tenuta il 25 luglio 1966;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla SIP, e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Brindisi:

Settore di Brindisi, unica rete e cioè:

rete urbana di Brindisi, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Settore di Francavilla Fontana, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Francavilla Fontana, comprendente il territorio del Comune omonimo;
rete urbana di Oria, comprendente il territorio del Comune omonimo;
rete urbana di Villa Castelli, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Settore di Mesagne, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Mesagne, comprendente il territorio del Comune omonimo;
rete urbana di Latiano, comprendente il territorio del Comune omonimo;
rete urbana di Torre S. Susanna, comprendente il territorio del comune di Torre S. Susanna e del comune di Erchie.

Settore di Ostuni, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Ostuni, comprendente il territorio del Comune omonimo;
rete urbana di Ceglie Messapico, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Settore di S. Pietro Vernotico, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di S. Pietro Vernotico, comprendente il territorio dei tre comuni di S. Pietro V., Cellino S. Marco e Torchiarolo;
rete urbana di S. Donaci, comprendente il territorio del Comune omonimo;
rete urbana di S. Pancrazio, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Settore di S. Vito dei Normanni, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di S. Vito dei Normanni, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Carovigno, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di S. Michele Salentino, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(661)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.

Approvazione del piano tecnico della rete telefonica urbana di Bologna, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convèrtito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico della rete urbana di Bologna, presentata dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 276ª adunanza tenuta il 7 luglio 1966;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1051ª adunanza tenuta il 14 dicembre 1966;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano di sviluppo della rete urbana di Bologna, che — tra l'altro — comporta:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane;

la posa e l'ampliamento della rete urbana;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(616)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 gennaio 1967.

Divieto di importazione dalla Gran Bretagna dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni refrigerate e congelate ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerata l'attuale diffusione dell'afta epizootica nella Gran Bretagna;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per salvaguardare gli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni refrigerate e congelate dalle Contee di Hamsphire, Dorset, Wiltshire, Berkshire, Surrey e West Sussex della Gran Bretagna.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(868)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 gennaio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Contarina.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre successivo, è stato sciolto il Consiglio comunale di Contarina ed è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente nella persona del dott. Secondo Favara, consigliere di 2ª classe.

Il predetto commissario ha predisposto una serie di provvedimenti relativi al riordinamento dei servizi comunali nonchè alla progettazione ed alla esecuzione di opere e lavori pubblici di rilevante interesse per quella civica azienda.

E' opportuno quindi che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione i provvedimenti di cui si è fatto cenno.

Rendendosi, pertanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Rovigo, addì 11 gennaio 1967

Il prefetto: ZAFARANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 26 ottobre 1966, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Contarina e la nomina del dott. Secondo Favara a commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

Considerato che il 13 gennaio 1967 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dello art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di prorogare la gestione commissariale di tre mesi per consentire al commissario di avviare a definizione i provvedimenti indicati nella relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Contarina è prorogata di tre mesi a decorrere dal 14 gennaio 1967.

Il dott. Secondo Favara è confermato nell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

Rovigo, addì 11 gennaio 1967

(836) *Il prefetto*: ZAFARANA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 gennaio 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Donada.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1966, è stato sciolto il Consiglio comunale di Donada ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Giuseppe Maggiore, consigliere di 1ª classe con funzioni di direttore di sezione.

Il predetto commissario, in attesa della ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria attraverso un nuovo esperimento elettorale, sta attuando un complesso di provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza ed indispensabili per il buon funzionamento dell'Ente, che non potranno essere portati a definizione entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e che, comunque, è opportuno che siano realizzati dal commissario stesso.

Ciò stante, rendendosi necessario prorogare di tre mesi, ai sensi del secondo comma dell'art. 323 del testo unico, la gestione commissariale, a ciò si è provveduto con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Rovigo, addì 11 gennaio 1967

Il prefetto: ZAFARANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Donada e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto il dott. Giuseppe Maggiore, funzionario di questa Prefettura;

Considerato che il 13 gennaio 1967 scadrà il termine per la durata della gestione commissariale stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Donada, affidata al dott. Giuseppe Maggiore, consigliere di 1ª classe, con funzioni di direttore di sezione, è prorogata di tre mesi, decorrenti dal 14 gennaio 1967.

Rovigo, addì 11 gennaio 1967

(835) *Il prefetto*: ZAFARANA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 gennaio 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Orbetello.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1966, è stato sciolto il Consiglio comunale di Orbetello ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il vice prefetto dott. Salvatore Ricceri.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi. Ciò però non è stato possibile per motivi di opportunità. Infatti, il predetto commissario aveva ed ha tuttora in corso importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, che non potevano e non possono essere sospesi o, comunque, ritardati senza grave pregiudizio per la civica azienda.

E' opportuno, quindi, che il commissario possa continuare nella propria attività onde addivenire, senza pregiudizievoli ritardi, alla definizione dei problemi connessi ai provvedimenti sopra riferiti.

Attesa, pertanto, la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è provveduto all'uopo, con decreto prefettizio, pari data, ai sensi del citato articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Grosseto, addì 19 gennaio 1967

Il prefetto: MARCHIONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Orbetello e il vice prefetto dottor Salvatore Ricceri è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Considerato che il 15 dicembre 1966 è scaduto il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della leggè comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Orbetello, affidata al vice prefetto dott. Salvatore Ricceri, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 16 dicembre 1966.

Grosseto, addì 19 gennaio 1967

(783) ***Il prefetto***: MARCHIONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1967:

Nossa Attilio, notaio residente nel comune di Fontanella, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Calusco d'Adda, stesso distretto;

De Rossi Giancarlo, notaio residente nel comune di Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Gavardo, stesso distretto;

Fiecconi Alessandro, notaio residente nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Dognini Luigi, notaio residente nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia.

(685)

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1967:

Cagnone Marco, notaio residente nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Lavagna, stesso distretto;

Caprile Franco, notaio residente nel comune di Volpedo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Savignone, distretto notarile di Genova;

Gazzolo Giuseppe, notaio residente nel comune di Serravalle Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova;

Di Santo Alessandro, notaio residente nel comune di Civitella Casanova, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pianella, stesso distretto.

(686)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1967, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Petrina Salvatore, usciere giudiziario presso la Procura della Repubblica di Nicosia, avverso il decreto 30 agosto 1965 del Ministero di grazia e giustizia, con cui gli venne inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un quinto per la durata di tre mesi.

(419)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 195, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 17 ottobre 1965 dal rag. Alerci Angiolo avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicato con nota 2 luglio 1965, n. 7/67 R. C., 2ª Sessione 1964, che rigettava la domanda dello stesso rag. Alerci di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(477)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Pro Casciana », con sede in Casciana Terme (Pisa)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1967 la Società cooperativa « Pro Casciana », con sede in Casciana Terme (Pisa), costituita per rogito Gambini in data 13 aprile 1947, repertorio n. 15712, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Danilo Telleschi.

(659)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 13 giugno 1966 al 19 giugno 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.738	1.941	zero	1.738	5.200	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	42.184

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	10.192	2.550	7.359	6.682	16.546
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	9.044	2.383	8.153	10.517	21.484
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	9.079	2.118	8.603	11.217	24.059
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	9.121	1.800	9.143	12.057	27.149
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	9.142	1.641	9.413	12.477	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	9.163	1.482	9.683	12.897	30.239
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	9.254	1.250	10.853	14.717	36.934
	24	8. superiore al 43 %	13.373	9.450	1.250	13.373	18.637	51.354
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.794	1.133	6.903	9.267	17.734
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	7.829	868	7.353	9.967	20.309
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.871	550	7.893	10.807	23.399
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	7.892	391	8.163	11.227	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	7.913	232	8.433	11.647	26.489
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	8.004	zero	9.603	13.467	33.184
	35	7. superiore al 43 %	12.123	8.200	zero	12.123	17.387	47.604
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	598
	41	2. altri	6.109	8.942	1.300	6.109	5.432	12.796
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.069
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	51.116
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	42.184
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*f*)	7.794 (*f*)	1.133 (*f*)	6.903 (*f*)	9.267 (*f*)	17.734 (*f*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*f*)	7.829 (*f*)	868 (*f*)	7.353 (*f*)	9.967 (*f*)	20.309 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merc.	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*f*)	7.871 (*f*)	550 (*f*)	7.893 (*f*)	10.807 (*f*)	23.399 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*f*)	7.892 (*f*)	391 (*f*)	8.163 (*f*)	11.227 (*f*)	24.944 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*f*)	7.913 (*f*)	232 (*f*)	8.433 (*f*)	11.647 (*f*)	26.489 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*f*)	8.004 (*f*)	zero (*f*)	9.603 (*f*)	13.467 (*f*)	33.184 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*f*)	8.200 (*f*)	zero (*f*)	12.123 (*f*)	17.387 (*f*)	47.604 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	1.300 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	12.796 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.194
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	54.241
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*)(*g*)	72.164 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero(*c*)(*g*)	60.137 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*)(*g*)	60.137 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmiggiano Reggiano, Grana Padano) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (*c*)	28.393
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	12.400	zero	2.249	5.760 (*c*)	20.399
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*c*)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*c*)	30.401
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.493

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(9383)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Pravisdomini (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.324.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.390.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Pennabilli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.247.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.471.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.984.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(740)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, il comune di Matrice (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.414.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(760)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, il comune di Casacalenda (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.103.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(761)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Crevalcore (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(763)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Boretto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.672.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(764)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.539.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(765)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Vallinfreda (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.341.446, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(766)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Lunano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.439.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(767)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.326.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(769)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Montecarlo (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.930.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(770)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Ausonia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.432.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(771)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.736.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(768)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Gambassi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.560.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(772)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.803.676, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(762)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 26 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,13	625,20	625,23	625,24	625,20	626,11	625,25	625,24	625,11	625,20
$ Can.	579,86	579,60	579,75	579,65	579,80	580 —	579,60	579,65	580 —	579,80
Fr. Sv.	144,39	144,42	144,37	144,425	144,35	144,38	144,4250	144,425	144,38	144,39
Kr. D.	90,43	90,43	90,4175	90,42	90,45	90,42	90,4150	90,42	90,42	90,42
Kr. N.	87,37	87,38	87,39	87,39	87,50	87,37	87,36	87,39	87,37	87,37
Kr. Sv.	120,95	120,94	120,96	120,965	121 —	120,95	120,9650	120,965	120,95	120,95
Fol.	173,09	173,06	173,11	173,09	173,10	173,12	173,1050	173,09	173,12	173,10
Fr. B.	12,51	12,523	12,525	12,52125	12,52	12,52	12,5165	12,52125	12,52	12,525
Franco francese	126,30	126,26	126,28	126,295	126,25	126,30	126,29	126,295	126,31	126,30
Lst.	1745 —	1744,60	1744,80	1744,75	1744,25	1745 —	1744,75	1744,75	1745 —	1744,75
Dm. occ.	157,24	157,23	157,28	157,265	157,24	157,25	157,25	157,265	157,25	157,25
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,1625	24,1640	24,10	24,16	24,1650	24,1640	24,16	24,16
Escudo Port.	21,76	21,75	21,76	21,76	21,75	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4375	10,4320	10,43	10,43	10,4310	10,4320	10,43	10,43

Media dei titoli del 26 gennaio 1967

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	103,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,375
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,245
1 Dollaro canadese	579,625
1 Franco svizzero	144,425
1 Corona danese	90,417
1 Corona norvegese	87,375
1 Corona svedese	120,965
1 Fiorino olandese	173,097
1 Franco belga	12,519
1 Franco francese	126,292
1 Lira sterlina	1744,75
1 Marco germanico	157,257
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data: 4 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Pacifico Pellegrino, nato a Grottolella il 17 ottobre 1924 — Ttitoli del debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 8100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 gennaio 1967

(182) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 1966, registrato il 6 dicembre 1966, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 47, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di materia di esclusiva competenza della Corte dei conti, il ricorso straordinario proposto il 18 ottobre 1965 dalla signora Nespoli Ida, avverso il provvedimento n. 44 del 20 ottobre 1958 della Direzione provinciale del tesoro di Como, relativo alla negata concessione della pensione di riversibilità quale vedova del defunto pensionato Germilio Leonardo.

(498)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 65-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 65-AR », a suo tempo assegnato alla ditta « F.O.A. - Fabbrica Oreficeria Artigiana », rappresentata da Ghiandai Alda, in Arezzo, via Marco Perennio n. 46.

(478)

Deformazione dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 101-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 101-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Ross Giovanni Fabio, con sede in Genova, via Orefici n. 7-2.

(480)

Deformazione dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 426-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 426-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Borin Giancarlo, con sede in Vicenza, via del Brotton n. 31.

(481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », di Roma, ad acquistare un immobile sito in Urbino

Con decreto del prefetto di Roma, in data 10 ottobre 1966, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 8.575.000 (ottomilionicinquecentosettantacinquemila), un immobile sito in Urbino - località Cal Mazzante.

(483)

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », di Roma, ad accettare la donazione di un immobile sito in Termini Imerese (Palermo).

Con decreto del prefetto di Roma, in data 10 novembre 1966, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal sig. Zuccaro Agostino e consistente in un fabbricato di vani due, sito in Termini Imerese (Palermo), via Gallegra n. 18, del periziato valore di L. 1.440.000 (unmilionequattrocentoquarantamila), valore diminuito a L. 1.000.000 (unmilione) dall'Ufficio tecnico erariale di Palermo.

(484)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario ministeriale presso il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Agro Morenico », con sede in Mercenasco (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste n. 21906 in data 13 gennaio 1967, il prof. dott. Raffaele Carlone è stato nominato commissario ministeriale del Consorzio irriguo di migioramento fondiario « Agro Morenico », con sede in Mercenasco, in sostituzione del dott. Clemente Celidonio, dimissionario.

(577)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

2° Aggiornamento della circolare V/50194/107-4 del 17 settembre 1963 « Transazioni invisibili e disposizioni varie » in data 20 dicembre 1966.

(582)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1966, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 117, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra in data 12 novembre 1965, per conto dell'invalido ex militare di guerra Caputo Antonio, avverso il diniego di assunzione di cui alla determinazione del 19 giugno 1965, n. 9/2934, della Cassa per il Mezzogiorno, viene respinto perchè infondato.

(580)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca molisana di credito, S.p.A., con sede in Campobasso, da parte della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli dell'incorporanda in Campobasso, Agnone e Sant'Elia a Pianisi.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, in data 11 marzo e 29 luglio 1966, e dall'assemblea dei soci della Banca molisana di credito, S.p.A., con sede in Campobasso, in data 28 agosto 1966, ai fini della fusione delle due aziende per incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Banca molisana di credito, S.p.A. con sede in Campobasso, nella Cassa di risparmio molisana, con sede pure in Campobasso, alle condizioni riportate nelle delibere sopra cennate;

2. — La Cassa di risparmio molisana è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze, ad avvenuto perfezionamento della incorporazione anzidetta, alla suindicata Banca nell'esercizio degli sportelli bancari di quest'ultima in Campobasso, Agnone e Sant'Elia a Pianisi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1967

Il Governatore: CARLI

(857)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda tendente ad ottenere la riduzione del cognome in forma italiana, presentata dal sig. Braiuca Vincenzo, analogamente a quanto disposto per il proprio padre Mario, con decreto n. 3/4292 datato 24 agosto 1938 dell'allora prefetto di Pola;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che le ragioni addotte dall'istante consigliano la adozione del provvedimento richiesto;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Braiuca Vincenzo, nato a Monfalcone, addì 9 novembre 1931, residente a Monfalcone, viale Verdi n. 9, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Braiuca » in « Braiucca ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Manià Anna Maria in Braiuca, nata a Monfalcone l'8 giugno 1933.

Gorizia, addì 16 gennaio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(703)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione di S. Gimignano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo successivo, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione di S. Gimignano (gr. 2°);
Atteso che tale concorso è andato deserto, come rilevasi dalla nota della Procura generale della Repubblica di Firenze, n. 1055/2 del 29 ottobre 1966;
Ravvisata la necessità di bandire un nuovo concorso;
Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di reclusione di S. Gimignano, con la retribuzione iniziale di L. 496.700 annue lorde (gruppo 2°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Firenze.
Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta bollata, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 152, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 344

(623)

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1966;

Letta la nota 25 novembre 1966, n. 1601/66, del presidente della Corte di appello di Milano, il quale informa che il presidente supplente di quella Commissione, dott. Lo Russo Vito è stato promosso in Cassazione, e trasferito altrove, e propone che, in sua sostituzione, sia nominato il dott. Falletti Francesco, consigliere di quella Corte di appello;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Falletti Francesco, consigliere della Corte di appello di Milano, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa Corte, in sostituzione del dott. Lo Russo Vito.

Roma, addì 12 dicembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 268

(658)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione delle opere d'arte del nuovo edificio sede degli Istituti di fisiologia generale e zoologia dell'Università di Camerino.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per la ideazione e realizzazione delle opere d'arte del nuovo edificio sede degli Istituti di fisiologia generale e zoologia, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Camerino nella adunanza del 27 ottobre 1966;

Considerato che le opere da eseguire superano la somma di lire duemilioni, per cui è necessario bandire, tra artisti italiani, un concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione delle opere stesse;

Decreta:

Art. 1.

L'Università di Camerino bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio in costruzione a Camerino, sede dei nuovi Istituti di fisiologia generale e zoologia.

Descrizione delle opere

Opera 1ª — Bassorilievo in pietra da taglio, da porre in opera nel vestibolo dell'ingresso principale.

Il bassorilievo avrà la lunghezza di m. 3,80 e l'altezza di m. 1,60.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:3.

Opera 2ª — Decorazione in bassorilievo, a stucco, delle pareti di fondo delle due aule *A*) e *B*), comprendente anche l'iscrizione dei seguenti motti:

« Vita brevis ars longa, occasio praeceps, experientia fallax judicium difficile » IPPOCRATE - Aforismi I - I;

« *Chi più conosce più ama, è proprio delli homini boni il desiderio di cognoscere* » LEONARDO;

« Le cose mentali che non son passate per il senso son vane, e nulla verità partoriscono se non dannose » LEONARDO (QA, I, 13ª v.);

due per l'aula *A*) e uno per l'aula *B*).

L'artista dovrà tener conto della posizione delle lavagne, dello spazio delle proiezioni e, in genere, di tutti gli elementi funzionali.

I relativi bozzetti dovranno essere nel rapporto di 1:5 con un particolare al vero di circa m. 1 × 1.

Opera 3ª — Stemma della città di Camerino da eseguire in pietra da taglio e da collocare sull'ingresso principale della facciata di via Filippo Marchetti - dimensioni circa cm. 70 × 60. Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:2.

Nessun vincolo è posto agli artisti per la ideazione delle opere sopra elencate. Se gli artisti stessi lo riterranno opportuno potranno, per il grande bassorilievo in pietra da taglio, trarre ispirazione dal tema: « La Biologia nel passato e nel presente ».

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e, per ciascuna di esse dovrà presentare il bozzetto, come specificato nell'art. 1. Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate ai nuovi Istituti di fisiologia generale e di zoologia dell'Università di Camerino » e la indicazione (secondo l'elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 400 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno ai sensi dei successivi articoli 6 e 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione dell'opera indicata all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università di Camerino - Rettorato, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, l'Università di Camerino non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elaborati, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate in uno schema di lettera d'impegno, che potrà essere ritirato presso l'Università di Camerino, il compenso di seguito indicato a fianco di ciascuna opera:

Opera 1ª — Bassorilievo in pietra per il vestibolo: lire 1.772.800;

Opera 2ª-*A* — Decorazione in stucco della parete della cattedra dell'aula *A*): L. 1.000.000;

Opera 2ª-*B* — Decorazione in stucco della parete della cattedra dell'aula *B*): L. 600.00;

Opera 3ª — Stemma in pietra da taglio: L. 400.000.

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella predetta lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti vincitori.

Qualora, a insindacabile giudizio della Commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere, mediante ulteriore concorso da bandire, eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, trascorso il quale termine l'Università di Camerino non risponderà più dei bozzetti.

Quelli prescelti rimarranno, invece di proprietà dell'Università di Camerino.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana, in attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Agli artisti sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al precedente art. 6 e di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia alla Direzione Amministrativa dell'Università di Camerino, direttamente o a mezzo di persona incaricata.

A richiesta, la detta Direzione invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi. Parimenti la Direzione potrà fornire tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili nonchè copie dei disegni (piante prospetti e sezioni) relative agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate o eseguite.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Camerino, addì 30 novembre 1966

Il rettore: prof. avv. Pietro RASI CALDOGNO

(173)

Concorsi per esami e per titoli a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane e ad un posto di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342, relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unità proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1967:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per l'architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 630.000 e quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 420.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo L. 400, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi) non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, e copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto.

I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte e le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letteratura classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica e sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi anzidetti saranno composte secondo il disposto dell'art. 6 del regolamento per la Scuola archeologica italiana di Atene — approvato con regio decreto 18 gennaio 1914.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1966

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1966
Registro n. 106, *foglio n.* 63

(426)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 768 del 1° marzo 1966 con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Nuoro, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro bandito con il decreto del medico provinciale n. 768 del 1° marzo 1966 è così costituita:

Presidente:
Della Salandra dott. Ferruccio, vice prefetto.

Componenti:
Grilli dott. Vito, medico provinciale superiore;
Manca prof. Serafino, primario medico dell'Ospedale San Francesco, Nuoro;
Manca prof. Franco, primario ostetrico dell'Ospedale San Francesco, Nuoro;
Siotto dott. Giovanni, funzionario carriera amministrativa Ministero interno;
Mulas dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Zecchino dott. Mario, consigliere di 2ª classe carriera amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'Ufficio del medico provinciale, via Deffenu palazzo Camera di commercio, 1° piano.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo Ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 11 gennaio 1967

Il medico provinciale: PUTZU

(428)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Gambolò.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8164 in data 18 novembre 1965, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Gambolò (Capo Consorzio);

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

Accertato, dai predetti verbali che un solo concorrente e precisamente il dott. Bardoneschi Dino ha conseguito l'idoneità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Dino Bardoneschi è dichiarato idoneo nel concorso di cui alle premesse con punti 175,852.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Pavia, addì 5 gennaio 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto stessa data, n. 3, con il quale il dott. Dino Bardoneschi è stato dichiarato unico idoneo nel concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Gambolò (capo Consorzio);

Ritenuto pertanto di dover nominare il dott. Dino Bardoneschi ufficiale sanitario del Consorzio summenzionato;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Dino Bardoneschi è dichiarato vincitore del concorso al posto di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Gambolò (capo Consorzio).

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il presidente del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Gambolò (capo Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Pavia, addì 5 gennaio 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

(596)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione del posto di direttore del pubblico macello di Ravenna, bandito con decreto n. 111 del 10 gennaio 1966;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1965, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Rambelli Antonio	punti 178,211	su 240
2. Baccarini Fortunato	» 174,983	»
3. Silvestri Alberto	» 171,096	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato

Ravenna, addì 16 gennaio 1967

Il veterinario provinciale: ZANNI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 200, in data 16 gennaio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami per l'assegnazione del posto di direttore del pubblico macello di Ravenna;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottonotato candidato è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello di Ravenna:

Rambelli Antonio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato

Il sindaco del comune di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ravenna, addì 17 gennaio 1967

Il veterinario provinciale: ZANNI

(707)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 30 dicembre 1966, n. 33.

Modifica del D.L.P.Reg. 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la legge 18 luglio 1952, n. 40 « Istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana istituito con il D.L.P.Reg. 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la legge 18 luglio 1952, n. 40, è regolato dalle seguenti norme.

Art. 2.

L'Ente organizza ed amministra un complesso sinfonico permanente ed ha lo scopo di promuovere iniziative atte a diffondere la cultura musicale in Sicilia. Rientra nei compiti dell'Ente promuovere e realizzare manifestazioni cameristiche, corsi di perfezionamento, anche gratuiti per studenti e lavoratori, cicli di conferenze, studi e ricerche musicali.

Del complesso sinfonico possono avvalersi:

a) l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per attività e manifestazioni di interesse culturale a favore della collettività siciliana. Le prestazioni disposte dal predetto Assessorato sono gratuite limitatamente al costo effettivo del complesso orchestrale;

b) gli Enti ed i privati che intendano servirsi dell'orchestra mediante la stipula di convenzioni con l'Ente, nelle quali si determinano le condizioni economiche;

c) lo stesso Ente, mediante concerti e spettacoli, manifestazioni e trasmissioni radiotelevisive da effettuarsi all'interno e fuori del territorio della Regione.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale di 30 milioni concesso dalla Regione;

b) da eventuali conferimenti da parte di Enti pubblici e privati;

c) dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Ente;

d) da eventuali utili di gestione.

Art. 4.

Al finanziamento dell'Ente si provvede:

a) con i contributi che enti pubblici, privati ed associazioni si impegnano a versare per un periodo di almeno quattro anni, in base ad apposite convenzioni da stipulare con l'Ente e la cui misura non sia inferiore all'1 per cento delle spese di bilancio;

b) col ricavato della cessione occasionale dell'orchestra a norma della lettera *b*) dell'art. 2;

c) con i proventi dell'attività svolta direttamente dall'Ente ai sensi della lettera *c*) dell'art. 2;

d) con elargizioni volontarie di Enti e privati;

e) con eventuali contributi per attività provenienti dallo Stato e da altri enti pubblici;

f) con un contributo annuo della Regione pari a L. 395 milioni destinato, in quanto a L. 377 milioni ad assicurare il pareggio del bilancio e per consentire lo svolgimento di attività nel territorio della Sicilia con biglietti d'accesso a basso prezzo per studenti e lavoratori; in quanto a L. 18 milioni da destinare alla cassa integrazione pensione e assistenza e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti dell'Ente.

Per l'esercizio 1967 il contributo previsto alla precedente lettera *f*) viene aumentato della somma di L. 245 milioni.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo a carico del bilancio della Regione si fa fronte mediante il contributo integrativo di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 del D.L.P. Reg. 19 aprile 1951, n. 19, ratificato con legge 18 luglio 1952, n. 40, modificato dal secondo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1963, n. 9, nonchè mediante un contributo annuo da prelevarsi dal fondo derivante dai diritti erariali sugli spettacoli in Sicilia.

Art. 5.

L'Ente è amministrato da un Consiglio direttivo, nominato con decreto del presidente della Regione, ed è composto:

a) dal presidente designato dall'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti;

b) da due membri designati dal presidente della Regione stesso, di cui uno appartenente al ruolo della Ragioneria generale della Regione;

c) da un membro designato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione;

d) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti;

e) da componenti designati dagli eventuali maggiori enti finanziatori, in numero non superiore a due;

f) da due esperti in rappresentanza della categoria dei lavoratori, designati dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dalle organizzazioni interessate.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti indicati alla lettera *e*) decadono dalla carica ove l'Ente finanziatore non abbia provveduto al versamento del contributo relativo, entro sei mesi dall'inizio dell'anno finanziario.

Del Consiglio fa parte, altresì, con voto consultivo, il direttore artistico dell'Ente.

Art. 6.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) deliberare il programma di attività dell'Ente;

b) deliberare i regolamenti interni di attività e di funzionamento;

c) deliberare i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i conti consuntivi;

d) fissare le modalità delle convenzioni e dei contratti previsti alla lettera *b*) del precedente art. 2;

e) determinare il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale;

f) adottare tutti gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge comune alla competenza del Consiglio di amministrazione;

g) deliberare gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili.

Le deliberazioni previste alle lettere *b*) e *d*) sono sottoposte alla approvazione dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Esse si considerano approvate e divengono esecutive se non vengono sospese dall'Assessore entro dieci giorni dalla data di comunicazione e se entro venti giorni non viene adottato il provvedimento di reiezione.

Le deliberazioni previste alle lettere *e*) e *g*) vengono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

Le deliberazioni tutte, comprese quelle non soggette ad approvazione, debbono essere comunicate all'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

Art. 7.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termini il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo di esercizio, con allegato il programma artistico di massima, deliberato entro il 30 agosto di ogni anno dal Consiglio direttivo, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente, è sottoposto all'approvazione dell'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti che lo approva, sentita la Ragioneria generale della Regione, entro trenta giorni dalla presentazione.

Il conto consuntivo dell'esercizio, approvato dal Consiglio direttivo, deve essere rimesso al Collegio dei sindaci per l'esame entro il mese di marzo di ogni anno. Entro il successivo mese di aprile, il conto consuntivo e la relazione dettagliata sulla attività svolta dall'Ente debbono essere presentati, con la delibera di approvazione del Consiglio direttivo e con la relazione del Collegio dei sindaci, all'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

Art. 8.

Il personale dell'Ente deve essere assunto esclusivamente in base a pubblico concorso per titoli ed esami. Nelle more tra un concorso e l'altro, il Consiglio direttivo dell'Ente potrà provvedere a scritturare a tempo determinato non eccedente un anno, gli elementi strettamente indispensabili per completare i quadri artistici dell'orchestra in numero non superiore al 10% dell'organico.

Le delibere del Consiglio direttivo relative ai bandi di concorso divengono esecutive dopo l'approvazione dell'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

Art. 9.

Il direttore artistico dell'Ente e il direttore dell'Orchestra stabile saranno assunti mediante contratti a tempo determinato di periodo non superiore a tre anni. Tali contratti sono sottoposti al presidente della Regione che li approva con proprio decreto di concerto con l'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

Le relative designazioni sono affidate ad una Commissione nominata dal Consiglio direttivo, presieduta dal presidente dell'Ente e formata da almeno quattro componenti scelti tra musicisti e personalità del mondo culturale a livello nazionale.

Art. 10.

Il direttore artistico dell'Ente è prescelto tra le personalità di provata esperienza nel campo dell'organizzazione delle attività artistiche, musicali e culturali. Egli cura l'attività del complesso, i programmi artistici annuali, le attività culturali, la disciplina ed il rendimento del complesso orchestrale di accordo con il direttore stabile in esecuzione delle direttive che, al riguardo, gli saranno impartite dal presidente e dal Consiglio direttivo.

Art. 11.

Il direttore d'orchestra stabile è prescelto tra i direttori d'orchestra che, per la loro attività artistica, abbiano acquisito prestigio in campo nazionale. Egli cura d'accordo con il direttore, la preparazione ordinaria del complesso, il mantenimento del suo livello artistico anche attraverso esperimenti periodici individuali e la direzione dello stesso per lo svolgimento dei programmi artistici dell'Ente all'interno e fuori del territorio della Regione e sempre in esecuzione delle direttive che al riguardo gli saranno impartite dal presidente e dal Consiglio direttivo.

Art. 12.

E' costituito presso l'Ente un Collegio di sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominato con decreto del presidente della Regione.

La designazione di uno dei membri effettivi e di uno dei supplenti è devoluta all'Assessore per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 13.

Il presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, può sciogliere, per giustificati motivi, il Consiglio direttivo, affidando la gestione straordinaria dell'Ente ad un commissario.

Entro il termine di sei mesi, il Consiglio direttivo deve essere ricostituito.

Art. 14.

Restano abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrarà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1966

CONIGLIO

GRIMALDI — SAMMARCO — NAPOLI

LEGGE 30 dicembre 1966, n. 34.
Provvidenze per la vendemmia 1966.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 62 del* 31 *dicembre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la vendemmia 1966 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di uva associati in cooperative o consorzi per il conferimento dell'uva prodotta, ai fini della conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di L. 650 per quintale di uva conferita.

Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative o dei Consorzi.

Per i produttori che conferiscono l'uva presso cantine sociali, prevalentemente costituite da mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari il contributo è stabilito in L. 700 per quintale di uva conferita.

Art. 2.

Per la vendemmia 1966 le provvidenze di cui al precedente articolo sono disposte anche a favore dei produttori di uva che abbiano conferito il prodotto presso enopoli o cantine gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri Enti e dai consorzi agrari anche se non sono soci degli stessi.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli è aumentato di L. 300 par ogni quintale di uva conferita in favore dei produttori conferenti dell'Isola di Pantelleria e delle Isole minori.

Art. 4.

Alle cooperative e consorzi che, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, avviano alla distillazione prodotti vinosi, non inferiori all'8 per cento dell'uva conferita, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un premio di L. 200 per quintale di uva ammassata.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto, stabilirà il grado alcoolico del prodotto vinoso da destinare alla distillazione da ciascun ente ammassatore in base alla sua media.

L'Ente ammassatore potrà fruire di detta agevolazione se avrà effettuato la denuncia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 5.

In favore degli agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone viticole di Pantelleria e delle altre Isole minori, la cui produzione risulta ridotta in misura superiore al 50 per cento a seguito degli attacchi peronosperici del 1966, è autorizzata la concessione di contributi per un importo complessivo di L. 90 milioni.

Il predetto contributo sarà erogato secondo le norme di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 25 giugno 1965, n. 16.

Art. 6.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 900 milioni da iscrivere per L. 100 milioni nell'esercizio in corso e per L. 800 milioni nell'esercizio 1967.

All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando la disponibilità esistente nello stanziamento iscritto in forza della legge 5 ottobre 1965, n. 24, al capitolo 555 dello stato di previsione della Regione per l'anno 1966.

All'onere ricadente nell'esercizio 1967 si fa fronte utilizzando parte del maggior gettito dell'imposta di ricchezza mobile.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1966

CONIGLIO

FASINO

LEGGE 31 dicembre 1966, n. 35.

Provvedimenti straordinari per i lavoratori di Agrigento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 62 *del* 31 *dicembre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire nel comune di Agrigento cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati, nonchè per lavoratori indipendenti in stato di bisogno, per la esecuzione delle opere previste nella legge 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni.

L'importo dei singoli cantieri può superare i limiti di spesa previsti dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31.

Possono partecipare ai cantieri di lavoro, di cui al comma precedente, nella misura massima del 25 per cento, anche gli operai edili disoccupati dei Comuni viciniori, che ne facciano richiesta.

Art. 2.

I cantieri di lavoro hanno la durata massima di 75 giorni di effettivo lavoro e la loro gestione è affidata al comune di Agrigento.

I lavori da eseguire sono determinati dal sindaco di Agrigento sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori a norma del penultimo comma dell'art. 3 della legge 18 marzo 1959, n. 7 e successive modificazioni. I termini per la convocazione del Consiglio comunale sono prorogati a sessanta giorni.

Art. 3.

I lavori da eseguire in dipendenza della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione effettua aperture di credito, anche in deroga ai limiti d'importo previsti dalla vigente legislazione regionale, in favore del prefetto di Agrigento, il quale provvede alla erogazione delle somme occorrenti.

Il prefetto di Agrigento, a cantieri ultimati, è tenuto a presentare i rendiconti all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Art. 5.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro previsti nella presente legge è corrisposto un assegno giornaliero di lire duemila, comprensivo del sussidio di disoccupazione.

Il predetto assegno è aumentato di L. 100 giornaliere per ogni familiare a carico.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 18 marzo 1959, n. 7.

Art. 7.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge, previsto in L. 300 milioni, è posto a carico delle disponibilità non impegnate del bilancio della Regione per l'esercizio corrente relative ai capitoli 136, quanto a L. 100 milioni; 314, quanto a L. 80 milioni; 459, quanto a L. 30 milioni; 484, quanto a L. 50 milioni; 503, quanto a L. 40 milioni.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrarà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1966

CONIGLIO

NAPOLI

(436)

LEGGE 7 gennaio 1967, n. 1.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1966 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione di cui al capitolo uno dello stato di previsione della spesa per l'anno 1966 è aumentato di L. 400 milioni.

Art. 2.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge è posto a carico delle disponibilità non impegnate del bilancio della Regione per l'esercizio corrente relative ai capitoli 207 quanto a L. 250 milioni; 272, quanto a L. 100 milioni; 346, quanto a L. 50 milioni.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrarà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 gennaio 1967

CONIGLIO

(437)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.